

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 944

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCARI, AMATO, CARAMIELLO, CHERCHI, FEDE, MORFINO,
PAVANELLI, SCERRA**

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e all'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di durata massima del congedo per le donne vittime di violenza di genere

Presentata il 3 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevede che gli Stati aderenti predispongano « servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione » della Convenzione.

Il fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere è purtroppo molto diffuso in tutto il territorio italiano e per poter superare quanto subito dalla vittima, sia a livello fisico sia psicologico, si possono intraprendere specifici percorsi di prote-

zione e reinserimento. Le donne vittime di violenza possono rivolgersi ad uno dei centri antiviolenza che, secondo apposita procedura, certificano il percorso di protezione in cui viene inserita la vittima di violenza. Tale percorso può essere certificato anche dai servizi sociali del comune di residenza e dalle « case rifugio ».

I centri antiviolenza e le case rifugio, gestite da enti pubblici, associazioni, ONLUS e cooperative, fanno parte della rete territoriale di servizi specializzati che si occupa di accogliere le donne vittime di violenza, ospitandole all'interno di situazioni protette, aiutandole anche economicamente, per allontanarsi dalle situazioni di pericolo per la propria incolumità fisica e psicologica. La rete offre ospitalità anche

ai minori, figli delle donne. All'interno delle strutture presta servizio personale specializzato, tra cui educatori e psicologi, e viene offerto anche un servizio di consulenza legale.

In Italia la legge n. 53 del 2022, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, prevede che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) conduca un'indagine per conoscere le caratteristiche dell'utenza che si rivolge ai centri antiviolenza, compresa la relazione autorevittima, la tipologia di violenza subita, la presenza di figli e le tipologie di assistenza fornita.

Secondo l'indagine sull'utenza dei centri antiviolenza condotta dall'ISTAT e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, sono poco meno di 19.600 le donne che hanno affrontato nel 2021 il loro percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei centri antiviolenza. Di queste, l'81 per cento ha iniziato il percorso nello stesso anno, mentre la restante parte lo ha intrapreso nel 2020.

Alla fine del 2021, delle 19.592 donne interessate da un percorso di uscita dalla violenza il 46 per cento risultava ancora coinvolto in un percorso in atto (percorso di uscita in corso o invio ad altro servizio), mentre il 51 per cento ha avuto un esito finale del percorso (obiettivi raggiunti o abbandono/sospensione). Tra queste ultime, circa quattro donne su dieci hanno raggiunto gli obiettivi individuali prefissati a inizio percorso, un dato in linea con quello rilevato nel 2020; per le rimanenti sei su dieci l'esito del percorso è risultato negativo per interruzione o abbandono.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha garantito alle donne lavoratrici vittime di violenza la possibilità di mantenere il proprio posto di lavoro e di svolgere quanto previsto dai suddetti percorsi usufruendo di uno specifico congedo, per un periodo non superiore a tre mesi.

Infatti, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere del settore pubblico e privato che siano dipendenti o

autonome hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un certo periodo. Oltre alle lavoratrici dipendenti e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la facoltà di usufruire di tale congedo è stata estesa successivamente anche alle lavoratrici autonome e alle collaboratrici domestiche.

Il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di novanta giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione. Esso, inoltre, non può essere goduto nei giorni non lavorativi e nei giorni festivi e termina in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione è erogata un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, considerando tutte le voci fisse e continuative. Tale indennità, per il settore privato, è anticipata dal datore di lavoro che la deduce contestualmente nella denuncia contributiva mensile dal totale dei contributi dovuti.

Secondo il *Report* dell'Istituto nazionale della previdenza sociale « Prestazione a favore di vittime di violenza di genere anno 2021 » le donne vittime di violenza di genere che hanno proposto la domanda di congedo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, sono 432, di cui 276 sono donne lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, 38 sono lavoratrici con contratto a tempo determinato e 106 con un rapporto di lavoro *part time* a tempo indeterminato.

Tuttavia, la durata del percorso di assistenza e di supporto per le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può impegnare un arco temporale più lungo della durata del congedo attualmente prevista nella misura di tre mesi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

La presente proposta di legge prevede l'estensione fino sei mesi della durata mas-

sima del congedo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere, per consentire alle stesse di partecipare e di usufruire pienamente e liberamente dei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere la cui durata può impegnare un periodo di tempo spesso superiore ai tre mesi previsti dalla normativa vigente.

Gli articoli 1 e 2 prevedono, dunque, l'estensione, nella misura massima di sei mesi, della durata del congedo per le donne lavoratrici vittime di violenza di genere, sia per le lavoratrici con contratto di lavoro subordinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia per le lavoratrici con rapporto di lavoro autonomo.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere)

1. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

